

**Sezione:** SECONDA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

**Esito:** SENTENZA

**Numero:** 376

**Anno:** 2001

**Materia:** PENSIONI

**Data pubblicazione:** 04/12/2001

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DEI CONTI  
SECONDA SEZIONE GIURISDIZIONALE  
CENTRALE

Composta dai seguenti magistrati:

dott. Tommaso de Pascalis	Presidente
dott. Antonio D'Aversa	Consigliere rel.
dott. Sergio Maria Pisana	Consigliere
dott. Giovanni Piscitelli	Consigliere
dott. Augusto Sanzi	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di appello in materia di pensioni militari iscritto al n. 11394 del registro di Segreteria e proposto dai signori A. A., F. C. erede di Azzolini Cosimo, Arcamone Giorgio, D. B., P. P. B., G. B., U. B., G. C., N. C., V. D. S., M. D. B., G. D. C., L. D. S., G. D., A. E., I. E., A. F., S. F., Galatà Giuseppe, G. F., R. G., B. G., P. P. G., I. L., G. L. G., G. L., R. M., S. M., P. M., V. M., E. N., S. P., E. P., G. P., W. R., O. S., P. S., I. S., C. T., M. V., F. R., M. R., A. P., M. R. M., U. P., M. F. S., L. B., M. C., O. C., L. P., G. U., G. C., tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Vincenzo Micheli, con studio in Roma, Via R. Cadorna n.29, avverso la sentenza n.669/98 del 20 gennaio 1999 della Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio.

Uditi, all'udienza del 4 ottobre 2001, il relatore cons. Antonio D'Aversa e l'avv. Vincenzo Micheli per gli appellanti;

Premesso in

FATTO

La Sezione giurisdizionale per la regione Lazio con la gravata sentenza ha respinto il ricorso con cui i militari specificati in epigrafe, titolari di pensione privilegiata ordinaria *c.d. decimisti* – ai sensi dell'art.67, comma 4 del Testo unico 1092/1873 e pertanto non di pensione *c.d. tabellare*, avevano richiesto il computo del decimo loro spettante sull'intero trattamento pensionistico che, in applicazione dell'art.15 della legge 23 dicembre 1994, n.724, comprende l'indennità integrativa speciale, a far tempo dal 10/11/1995.

Gli odierni appellanti, che hanno tutti raggiunta e superata l'anzianità di servizio richiesta per il conseguimento della pensione *c. d. "normale"*, avevano chiesto, in primo grado, che la misura del decimo di cui all'art.67, comma 4, del T.U. n.1092/73, venisse operata sulla pensione ordinaria incrementata dalla indennità *i.s.*, ai sensi dell'art.15, nn.3 e 5 della legge 724/1994 e dell'art.1 della legge 87/1994, con decorrenza 10/11/1995.

L'Amministrazione della difesa, facendo propria l'interpretazione data dal Ministero del Tesoro con Circ. prot. n.106873 del 10/02/1995, aveva limitato

l'ambito di applicazione della nuova norma ai trattamenti pensionistici aventi decorrenza dal 2011995, così escludendo quelli anteriori.

I giudici di prime cure hanno motivato il diniego premettendo che l'art.67 del testo Unico ha lo scopo di attuare un mero correttivo economico della pensione privilegiata rispetto a quella ordinaria, previo raffronto fra i due trattamenti al fine di individuare il trattamento più favorevole. Tale correttivo, in quanto tale, non è suscettibile di estensione ad altri fini, sì da creare un diritto aggiuntivo rispetto alla pensione normale già maturata per semplice anzianità. La Sezione territoriale prosegue osservando che anche i militari titolari di pensioni ordinaria normale potrebbero avanzare uguale istanza, ma dall'innovazione introdotta dalla legge 724/1994 sono espressamente escluse le pensioni dirette liquidate sino al 31121994 e quelle di reversibilità a queste ultime riferite. Va poi considerato che il nuovo sistema, ove applicato a quanti non avessero ancora maturato l'anzianità massima quiescibile, comporterebbe la riduzione di tutta la base pensionabile, comprensiva dell'indennità i.s., secondo la percentuale corrispondente agli anni di servizio prestati, con la conseguenza che l'aggiunta del 10% potrebbe anche rivelarsi non favorevole.

Gli appellanti oppongono che l'inserimento della indennità i.s. nel trattamento pensionistico a far tempo dal 1'011995, con tutte le implicazioni del caso, non può essere limitato a coloro che sono collocati in quiescenza a decorrere da questa data, operandosi così discriminazioni fra pensionati che indurrebbero dubbi di incostituzionalità sulla stessa norma, ma ha sancito una data di avvio per il nuovo procedimento di determinazione di tutte le pensioni.

Con successiva memoria conclusionale, depositata il 29121999, la difesa degli appellanti cita una sentenza della Sezione giurisdizionale per la regione Sicilia (n.278/98/C) che, in accoglimento del ricorso di un ufficiale della Polizia di Stato in posizione di ausiliaria alla data del 1'011995, ha stabilito che debbano applicarsi al ricorrente le disposizioni sopravvenute di cui all'art.15, comma 3 della legge 724/1994 in tema di inserimento della i.i.s. nella base pensionabile, essendo l'interessato transitato dalla posizione di ausiliaria a quella della riserva in data 1'011998, con conseguente riliquidazione della pensione, che comporta una considerazione ex novo del trattamento pensionistico. Ora i militari pensionati appellanti si trovavano in posizione di ausiliaria alla data del 10011995, per cui ad essi debbono applicarsi le disposizioni sopravvenute in tema di inserimento della i.i.s. nella base pensionabile.

Con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2000 questo giudice ha chiesto al Ministero della Difesa l'invio, in copia autentica, dei provvedimenti di natura pensionistica riguardanti tutti i ricorrenti interessati al presente giudizio nonché copia della circolare del Ministero dei Tesoro prot. 10687311995.

A detta ordinanza l'Amministrazione ha ottemperato parzialmente, trasmettendo cioè la documentazione richiesta solo per alcuni degli appellanti.

#### DIRITTO

I ricorrenti sostengono che il decimo in più loro spettante in forza dei trattamenti pensionistici privilegiati i cui sono in godimento debba essere calcolato sul complesso della base pensionabile e dell'indennità integrativa speciale per tutti i pensionati, onde non creare discriminazioni che indurrebbero dubbi di costituzionalità sull'art. 15 della legge 724/1994.

Il ricorso in appello deve trovare accoglimento sia pure parziale.

L'art.15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994 n.724 dispone che, con decorrenza dal 1° gennaio 1995, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche la pensione spettante viene determinata sulla base degli elementi retributivi assoggettati a contribuzione, ivi compresa l'indennità integrativa speciale, ovvero l'indennità di contingenza, ovvero l'assegno per il costo della vita spettante.

L'art. 55 del T.U. n.1092 del 1973 dispone che l'ufficiale il quale all'atto della cessazione dal servizio permanente è collocato nella categoria dell'ausiliaria e, alla scadenza del periodo di permanenza in tale categoria, ha diritto alla riliquidazione della pensione con il computo di detto periodo e sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili dei quali si tenne conto ai fini della prima liquidazione, maggiorati degli aumenti periodici di cui all'art. 1 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n.19, relativi al periodo trascorso in ausiliaria.

Non vi è dubbio, come è costante giurisprudenza di questa Corte fin dalla sentenza delle SS.RR. n.69 del 5 marzo 1988, che gli ufficiali collocati in ausiliaria sono equiparati, fino al raggiungimento del limite di età, a quelli ancora in servizio, per quanto attiene alla fruizione, come base del ricalcolo del trattamento pensionistico, degli aumenti stipendiali riconosciuti, per effetto di nuove disposizioni, al personale di pari grado in servizio.

Ne consegue che i mutamenti intervenuti nello stato giuridico e nel trattamento economico del personale in servizio esplica i propri effetti anche nei riguardi di coloro che, alla stessa data, risultavano collocati nella posizione di ausiliaria. In particolare di detti mutamenti, e quindi anche delle nuove disposizioni in materia di liquidazione della pensione, dovrà tenersi conto in sede di riliquidazione definitiva al momento del passaggio nella riserva: ciò in quanto la "riliquidazione" non è tanto nuova quantificazione del diritto già accertato alla cessazione dal servizio permanente, ma costituisce piuttosto riconsiderazione *ex novo* del diritto stesso alla luce dei mutamenti intervenuti per il personale in servizio.

P.Q.M.

Va affermato il diritto alla richiesta riliquidazione ai sensi della legge n. 724/94 a favore di quei dipendenti che alla data del 31 dicembre 1994 risultavano nella posizione di "ausiliaria" e precisamente:

A. A.

F. C. erede di Azzolini Cosimo

D. B.

P. P. B.

G. C.

M. D. B.

A. E.

A. F.

S. F.

B. G.

Napolitano Emilio

S. P.

M. R. M.

L. B.

Per le medesime ragioni deve essere respinto l'appello proposto dai seguenti signori che alla data di cui sopra erano già stati collocati nella

riserva:

G. B.

G. D.

G. F.

U. P.

M. F. S.

G. U.

Per i restanti appellanti, si provvede con separata ordinanza.  
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre 2001.

L'Estensore

Il Presidente

F.to Antonio D'Aversa

F.to Tommaso de Pascalis

Depositata in Segreteria il 4 DIC. 2001

Il Direttore della Segreteria

F.to Mario Francioni